



Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

Ufficio Segreteria

CODICE ENTE N.10831
DELIBERAZIONE N. 33
PROTOCOLLO N.
DATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemilasette addì ventiquattro del mese di **novembre** alle ore **12.00** nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Gazzani Massimiliano	1 Presente	
Graziati Enrico	1 Presente	
Turra Daniele	1 Presente	
Ravanini Remo Cellerino		1 Assente
Migliorini Monica	1 Presente	
Salvarani Antonio	1 Presente	
Trentin Gianluca	1 Presente	
Goldoni Giovanni	1 Presente	
Saggiorato Stefania	1 Presente	
Barbieri Stefano	1 Presente	
Roncaia Raffaella	1 Presente	
Mantovanelli Vanni		1 Assente
Gandolfi Antonella	1 presente	
Totale	11 Presenti	2 Assenti

Assiste il Segretario Comunale Magalini dott. Renato il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gazzani Massimiliano - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) - P. I.V.A. 00394850200

Tel. 0376-259211- Fax 0376 258123 E.mail: info@comunecastelbelforte.it - Sito web: www.comunecastelbelforte.mn.it



Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

Ufficio Segreteria

Il Sindaco illustra l'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di video-sorveglianza tra i comuni di San Giorgio di Mantova e Castelbelforte composta da n. 10 articoli che, allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

PRESENTI n. 11 consiglieri, con n. 11 voti favorevoli

DELIBERA

1. di confermare e ribadire la volontà del Comune di S. Giorgio di Mantova e Castelbelforte, di prorogare la convenzione per la gestione associata del servizio di video-sorveglianza sino a tutto il 31.12.2008;
2. di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di video-sorveglianza tra i comuni di San Giorgio di Mantova e Castelbelforte composta da n. 10 articoli che, allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che la presente sostituisce la convenzione approvata con delibera di C.C. n. 36 del 25.11.2006.

Via Roma, 33 - 46032 Castelbelforte (MN) - P. I.V.A. 00394850200

Tel. 0376-259211- Fax 0376 258123 E.mail: info@comunecastelbelforte.it - Sito web: www.comunecastelbelforte.mn.it

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA TRA I COMUNI DI
SAN GIORGIO DI MANTOVA E CASTELBELFORTE**

TRA

Il Comune di San Giorgio di Mantova rappresentato dal Sig. _____ che agisce in nome e per conto del Comune San Giorgio di Mantova di nella sua qualità di _____

E

Il Comune di Castelbelforte rappresentato dal Sig. _____ cha agisce in nome e per conto del Comune di Castelbelforte nella sua qualità di _____

PREMESSO

- Che alla luce delle possibilità offerte dal D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, le Amministrazioni dei Comuni di San Giorgio di Mantova e Castelbelforte intendono perseguire la ottimizzazione dei servizi di vigilanza sul territorio attraverso la stipulazione di apposita convenzione per la gestione in forma associata di servizi inerenti l'area vigilanza;
- Che i territori dei Comuni sono limitrofi ed affini, per cui analoghi sono i problemi presenti sui territori comunali che formano oggetto dell'attività del servizio di polizia municipale
- Che l'opportunità di associazione fra i Comuni è maggiormente sentita in questo periodo per cui si è manifestata sempre più una crescente preoccupazione circa la sicurezza delle persone e delle abitazioni private;
- Che le Amministrazioni intendono perseguire come obiettivo comune la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio, per soddisfare la crescente domanda di sicurezza della comunità e creare, pertanto, uno strumento operativo a carattere preventivo e deterrente di episodi di attività illecite, di monitoraggio di situazioni di disagio, di rilevazione di eventuali infrazioni al Codice della Strada e di vigilanza sul pubblico traffico;

- Che pertanto le Amministrazioni interessate intendono continuare un rapporto di collaborazione già iniziato negli anni precedenti

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

FINALITA'

I Comuni di San Giorgio di Mantova e di Castelbelforte si convenzionano per gestire in modo associato il servizio di telesorveglianza all'interno del territorio di loro competenza, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La gestione associata del servizio di telesorveglianza è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più articolata per la prevenzione ed il controllo di fenomeni importanti per la sicurezza, per il controllo della circolazione stradale, per la tutela del cittadino e per le emergenze.

Art.2

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio associato di telesorveglianza sul territorio dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Castelbelforte.

Art.3

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Giorgio di Mantova viene individuato come Comune Capo Convenzione. Compete al Comune capo convenzione provvedere all'esperimento delle procedure di gara per l'acquisizione delle apparecchiature ed attrezzature necessarie;

Art. 4

PERSONALE

Fatta salva l'emanazione di leggi disciplinanti in modo diverso la materia, il personale addetto al servizio di polizia municipale, degli enti convenzionati, rimarrà nel ruolo organico dell'ente di appartenenza mantenendo le qualifiche funzionali ed i profili professionali posseduti.

Al fine di ottenere un miglioramento generale dell'efficienza gestionale, i responsabili dei servizi disporranno del personale assegnato per l'espletamento del servizio convenzionato, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e della necessità di assicurare la migliore produttività nell'utilizzo delle risorse disponibili.

I Responsabili dei servizi convenzionati, sono tenuti a predisporre i turni di servizio compatibilmente con le risorse di personale e di mezzi a disposizione e con l'espletamento del servizio associato

Art. 5

AMBITO TERRITORIALE

Ambito territoriale per i servizi e le attività di Polizia Municipale ai sensi art. 4 L. 65/86, è individuato nel territorio dei comuni aderenti alla convenzione.

Art. 6

MEZZI OPERATIVI

I mezzi, i veicoli e quant'altro in dotazione ai servizi di polizia municipale degli Enti aderenti alla convenzione, rimangono di proprietà degli Enti e sono a disposizione del servizio convenzionato per la durata dello stesso

Art. 7

SEDE DEL COMANDO

Il comando associato ha sede presso il Comune Capo Convenzione.

Il personale del servizio associato ha a disposizione presso ogni Comune un locale da utilizzarsi per lo svolgimento dell'ordinaria attività inerente il servizio associato.

Art. 8

CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni medesimi. Il sindaco può, di volta in volta o stabilmente, farsi rappresentare da un suo delegato. Essa è presieduta da uno dei sindaci che la compongono e stabilirà norme proprie di funzionamento.

Tale conferenza ha il compito di verificare l'andamento della gestione associata. Esamina ogni questione preordinata alla gestione ordinaria di servizi di cui alla presente convenzione. Elabora,

inoltre, direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori i rappresentanti di altri soggetti istituzionali, che possono essere rappresentati da un loro delegato, responsabili di servizio dei comuni partecipanti o altri soggetti esperti nelle materie da trattare. Le decisioni della conferenza dei sindaci sono verbalizzate.

Art. 09

DURATA DELLA CONVENZIONE -- RECESSO

A partire dalla data della sua approvazione la presente convenzione ha durata di anni uno e non è ammesso il tacito rinnovo.

Le Amministrazioni hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione in forma scritta al Comune Capo Convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10

ONERI

Tenuto conto di quanto precisato negli articoli precedenti, gli oneri diretti per gli agenti di polizia municipale per la gestione del servizio convenzionato saranno a carico dei rispettivi Comuni. Con apposito atto deliberativo le Amministrazioni concorderanno la concorrenza alle spese per gli oneri a carico del Comune Capo Convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto .

Per il Comune di San Giorgio di Mantova

Per il Comune di Castelbelforte
